

integralmente riprodotto dall'art. 49 del t.u. della radiotelevisione, e l'evento futuro cui è condizionata l'entrata in vigore dei commi da 1 a 9.

L'incidenza delle due diverse interpretazioni sostenute dalle parti sulla soluzione del conflitto è chiara.

Se si accogliesse la prima, occorrerebbe valutare se l'atto impugnato, oltre a non essere conforme alla legge, sia anche lesivo della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite al Parlamento e, per esso, alla Commissione di vigilanza sulla **RAI**.

Se invece si accogliesse la seconda interpretazione, lo stesso atto si presenterebbe come la mera applicazione della normativa vigente e tutte le considerazioni su una eventuale menomazione delle attribuzioni della Commissione parlamentare di vigilanza dovrebbero riferirsi alle disposizioni legislative cui l'atto impugnato si sarebbe conformato.

In sintesi, dalla prima interpretazione discende che la Corte dovrebbe entrare nel merito del conflitto, allo scopo di esaminare la natura lesiva o non della revoca effettuata senza la conforme deliberazione della Commissione parlamentare. Dalla seconda scaturirebbe la conclusione che ogni considerazione sulla lamentata lesione della sfera di attribuzioni del Parlamento si sposterebbe sulla legge (comma 10 dell'art. 49 t.u. della radiotelevisione), comportando una dichiarazione di inammissibilità del ricorso oppure, qualora emergesse un dubbio di costituzionalità sulla norma in esame, una decisione di autorimessione alla stessa Corte della relativa questione.

3.3. – Innanzitutto, è necessario precisare che l'interpretazione delle disposizioni rilevanti nel presente conflitto spetta a questa Corte, in quanto giudice direttamente adito in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato con ricorso della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Dallo scioglimento del dubbio interpretativo esposto nel paragrafo precedente discende, infatti, come già si è chiarito, la decisione del conflitto stesso.

Questa Corte ritiene che della normativa sopra citata si possa e si debba dare una interpretazione conforme a Costituzione, nel senso che, nel richiamare «le procedure di cui ai commi 7 e 9», il comma 10 dell'art. 49 del d.lgs. n. 177 del 2005 abbia voluto richiamare implicitamente il correlato potere di revoca previsto dallo stesso atto legislativo.

Militano in favore della suddetta interpretazione plurime considerazioni basate sulla sistematica costituzionale e legislativa.

La sentenza n. 225 del 1974 di questa Corte ha posto in rilievo che la prima esigenza che il servizio pubblico radiotelevisivo deve soddisfare è quella di «offrire al pubblico una gamma di servizi caratterizzata da obiettività e completezza di informazione, da ampia apertura a tutte le correnti culturali, da imparziale rappresentazione delle idee che si esprimono nella società». Rispetto a questi fini fondamentali, è indispensabile che gli organi direttivi da una parte non debbano «rappresentare direttamente o indirettamente espressione, esclusiva o preponderante, del potere **esecutivo**» e dall'altra debbano avere una struttura «tale da garantire l'obiettività». Questa doppia condizione, negativa e positiva, può essere realizzata solo se «siano riconosciuti adeguati poteri al Parlamento, che istituzionalmente rappresenta l'intera collettività nazionale». Questa Corte ha ribadito tale orientamento, affermando che il servizio pubblico radiotelevisivo, inteso come «servizio sociale», deve possedere un «elevato tasso di democraticità rappresentativa», che lo stesso «ripete dalla sua strutturazione nell'orbita del Parlamento ("parlamentarizzazione")» (sentenza n. 194 del 1987).

L'imparzialità e l'obiettività dell'informazione possono essere garantite solo dal pluralismo delle fonti e degli orientamenti ideali, culturali e politici, nella difficoltà che le notizie e i contenuti dei programmi siano, in sé e per sé, sempre e comunque obiettivi. La rappresentanza parlamentare, in cui tendenzialmente si rispecchia il pluralismo esistente nella società, si pone pertanto, permanendo l'attuale regime, come il più idoneo custode delle condizioni indispensabili per mantenere gli amministratori della società concessionaria, nei limiti del possibile, al riparo da pressioni e condizionamenti, che inevitabilmente inciderebbero sulla loro obiettività e imparzialità.

3.4. – Il legislatore ha previsto, negli ultimi trent'anni, forme e proporzioni diverse per la nomina e la composizione del consiglio di amministrazione della **RAI**, ma ha sempre rispettato due principi fondamentali: il primo consiste nella prevalenza numerica dei componenti designati